N. R.G. 9361/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale

e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi

olli

dott. Alessandra Cardarelli

dott. Rada Vincenza Scifo

Presidente rel.

Giudice

Giudice

all'esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2020 nel procedimento iscritto al n. r.g. 9361/2018 promosso da:

con il patrocinio dell'avv. NEGRO WILLIAM e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA STRADA MAGGIORE 30 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. NEGRO WILLIAM

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 19.06.18, il ricorrente, cittadino bangladese nato proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, notificatogli in data 21.05.18, chiedendo il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

La Commissione Territoriale si è costituita ed ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale, ha dichiarato che in famiglia vi sono i genitori e due sorelle ora sposate. Egli è sposato ed ha tre figlie ma da due mesi non sente nessuno perché

R

Pagina 1

ogni volta avanzano richieste di denaro. Appartiene ad una famiglia nomade. Il padre ha perso la vista, e non può lavorare, la madre ha dolori articolari e anche lei non può lavorare. Con la sua attività non poteva sostenere le spese mediche né quelle della famiglia e non trovava lavoro per via della sua etnia. Così si è rivolto al capo della propria etnia (che è anche il cugino) e tramite lui ha recuperato 200.000 taka attraverso 40 famiglie e tramite agenti che gli hanno organizzato il viaggio è potuto andare in Libia.

Non ha potuto restituire nulla anche perché in Libia veniva pagato molto poco e pertanto è ancora in debito con queste 40 famiglie.

Non può rientrare in Patria perché non potrebbe trovare lavoro, in quanto a causa della sua etnia, nessuno è disposto a dargli un lavoro, ma vorrebbe restare in Italia per avere la possibilità di lavorare e mandare a scuola i figli perché lo stato non gli dà la cittadinanza.

La Commissione ha ritenuto i fatti e le circostanze acquisite nel corso dell'intervista ascrivibili esclusivamente alle condizioni di difficoltà economiche in cui il richiedente avrebbe vissuto fino alla decisione di lasciare il proprio Paese; ciò posto ha valutato la vicenda del ricorrente non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario tali da richiedere la trasmissione degli atti al Questore per l'adozione di provvedimenti ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante che sentito all'udienza del 09.01.20 alla presenza dell'interprete di fiducia ha dichiarato:





quando siamo in pericolo di vita.

Mon riusciamo mai ad avere lavori buoni, ma solo umili occupazioni.

Rimessa la causa sul ruolo per sentire il ricorrente a chiarimenti, non è stato possibile darvi seguito poiché dal maggio 2020, a seguito di incubi ricorrenti e pensieri negativi, il ricorrente veniva preso in carico dal CSM; aveva inizio un percorso terapeutico seguito dalla psichiatra del CSM con la prescrizione di una terapia psico-farmacologica forte e di contenimento. Nel prosieguo la terapia è stata alleggerita ma è tuttora in corso come emerge dal referto 2.9.2020.

Preliminarmente si richiama l'orientamento espresso da ultimo da Cass 8819/2020 secondo cui "A prescindere dalla domanda delle parte...il giudice è comunque tenuto ad esaminare ... la possibilità di riconoscere al richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali [...] ciò che rileva non è l'indicazione precisa del nomen iuris della fattispecie di protezione internazionale che s'invoca, ma esclusivamente la prospettazione di una situazione che possa configurare il rifugio politico o la protezione sussidiaria".

Nel caso di specie infatti, pur a fronte di una domanda di protezione umanitaria, il ricorrente ha prospettato profili rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, con ciò imponendo il rito prescelto nel caso concreto e la successiva decisione collegiale.

Ciò posto, ritiene il Collegio che le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale con il provvedimento impugnato, se pure appaiono condivisibili con riferimento alla protezione internazionale, non possono essere condivise in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.

Prima di esaminare nel merito le dichiarazioni del ricorrente va premesso che, per vagliare la fondatezza delle dichiarazioni del richiedente protezione, qualora taluni elementi o aspetti non siano suffragati da prove, soccorrono i parametri delineati dall'art. 3, comma 5, del D. L.vo. n. 251/2007, che contempla appunto i criteri di valutazione delle dichiarazioni del cittadino straniero e costituisce, "unitamente all'art. 8 D. L.vo n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale."

In particolare, i fatti allegati dal cittadino che richiede la protezione internazionale, se non sono suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità



basata sui criteri legali contemplati dalla citata disposizione, che si fondano sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione che viene descritta dal cittadino straniero con le condizioni oggettive del Paese (cfr. Cass. n. 8282/2013).

Tanto premesso, va osservato che il ricorrente, con un racconto semplice e lineare, privo di sostanziali elementi di contrasto in merito alla vicenda narrata (in relazione a quanto da lui in precedenza dichiarato dinanzi alla Commissione territoriale e nell'ampia memoria a corredo della domanda di protezione internazionale), ha riferito delle modalità di vita nel Paese di origine della sua famiglia, appartenente all'etnia bede, descrivendo le precarie condizioni in cui si trovavano a vivere sia lui che i suoi familiari, anche in ragione delle difficoltà derivanti dall'appartenenza a tale etnia; lo stesso ha fatto riferimento anche alle discriminazioni, derivanti dall'appartenenza all'etnia, in ordine alla possibilità di iscriversi e frequentare normalmente le scuole e di reperire attività lavorativa, arricchendo di ulteriori particolari e circostanze di dettaglio la vicenda narrata.

Il ricorrente ha altresì descritto le modalità grazie alle quali lui, con l'intervento del capo della sua comunità ed utilizzando il denaro raccolto per l'organizzazione del viaggio, era riuscito a partire e a lasciare il Paese, recandosi dapprima in Libia e poi, a causa della situazione di precarietà, giungendo in Italia, dove il ricorrente ha iniziato un percorso di integrazione, studiando la lingua italiana e reperendo attività lavorativa, svolta sia pure a tempo determinato.

E le dichiarazioni del ricorrente, in merito al contesto di vita della sua comunità, trovano riscontro nelle informazioni generali e specifiche riguardanti la situazione della popolazione bede: sul punto può richiamarsi il recente rapporto EASO – Informazioni sui paesi di origine – Bangladesh – Panoramica del paese, reperibile su European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report. Bangladesh Country Overview, December 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/5a3ba6004.html, nel quale, alle pagg. 60 e ss. della versione in inglese, si rileva: "13.3.1 Way of life and discrimination - The Bede are a nomadic people also known as 'river gypsies'. Traditionally, they travel in boats 10 months a year, working as healers or selling items. Most Bede live in camps on encroached land or rented houses, or on boats stationary in the water. The community is estimated at 800,000-1000,000 people, out of which over 95 % are illiterate and 98 % live below the poverty line. It is common for children as young as 11 or 12 years old to be married. Climatic changes have affected the supplies of plants, herbs and animals, from which Bede women traditionally have made a living. Women were once the primary breadwinners while the men stayed at home, but this had changed as the traditional



income means have vanished. Alternative means of subsistence are lacking and the population is growing. The Bede obtained the right to vote in 2008. Once highly regarded, their status has declined as society has modernised. According to local NGO, GramBangla Unnayan Committee, they are seen as outcasts, partly because of their eating habits that contradict Islamic tradition, and because the women do not wear purdahs [veils] and touch the bodies of male patients, which breaks with the dominant Bengali-Muslim culture."; cfr. altresì, pag. 87 del citato rapporto, sia pure con riferimento ad altro distretto della divisione di Dacca).

Lo stesso, in ragione della linearità delle sue dichiarazioni, corroborate dai riscontri con le COI, appare quindi, nel complesso e in generale, credibile.

D'altro canto, la riferita appartenenza della famiglia del ricorrente (e del ricorrente stesso) alla comunità Bede non appare idonea a configurare quella condizione di persecuzione, anche a fronte dell'effettivo e recente intervento del governo, risultante dalle fonti più recenti, finalizzato a porre fine a ogni sorta di discriminazione (anche) contro l'etnia di appartenenza del ricorrente (cfr. in particolare, da ultimo *National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21, Bangladesh*, available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/050/26/PDF/G1805026.pdf?OpenElement

nel quale si evidenzia, a pag. 19 in relazione ai "Socially marginalized and vulnerable groups", che "In order to empower the underprivileged sections of society (Dalits, Harijans, Bede, Tea Plantation Workers, Transgenders etc.) and put an end to all sorts of discrimination against them, the Law Commission has prepared the Anti-discrimination Bill, 2014, which is now under active consideration of the government."),

A prescindere da tali interventi, non può comunque escludersi il permanere di situazioni di discriminazione derivanti dall'appartenenza a tale etnia, con tutte le conseguenze che tale appartenenza comporta, alla luce delle condizioni riferite dal ricorrente ed emergendo peraltro, sempre dal rapporto EASO sopra detto, effettive situazioni di difficoltà, da parte delle persone di etnia Bede, a trovare alloggio e reddito (sia pure segnalate con riferimento ad altro distretto della Divisione di Dacca: cfr. pag. 87).

Non possono, però, essere riconosciuti al ricorrente né lo *status* di rifugiato – in quanto egli non allega attuali persecuzioni nei suoi confronti nei termini contemplati dagli artt. 7 e 8 del D.L.vo 251/2007 – né la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett, a) e b) del citato decreto, in quanto non può ritenersi attuale e fondato il pericolo di danno grave alla persona, anche a fronte dei recenti interventi nel Paese di provenienza.

Per quanto riguarda, poi, la valutazione di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. 251/2007, giova premettere che la valutazione



di tale condizione va operata considerando la situazione della specifica regione di provenienza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie - 17 febbraio 2009; v. anche, IV Sezione della Corte Europea di Giustizia sentenza Diakitè del 30 gennaio 2014) e che è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata: situazioni, queste, che non si ravvisano con riferimento all'attuale situazione del Paese di provenienza del richiedente.

L'esame delle più recenti ed accreditate COI non evidenzia l'esistenza in Bangladesh di alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in serio pericolo l'incolumità della popolazione civile.

Al riguardo possono richiamarsi le seguenti fonti: Human Rights Watch, World Report 2017 -Bangladesh, 12 January 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/587b585a11.html; Amnesty International, Amnesty International Report 2016/17 - Bangladesh, 22 February 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/58b0341f3.html; Human Rights Watch, World Report 2018 - Bangladesh, 18 gennaio 2018, available at: http://www.refworld.org/docid/5a61ee9d6.html; Easo. Bangladesh Panoramica del dicembre Paese. 2017 available https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/IT Bangladesh final.pdf; Norwegian Refugee Council/Internal Displacement Monitoring Centre (NRC/IDMC), 2018 Global Report on Internal Displacement South Asia. 16 May 2018, available at: http://www.refworld.org/docid/5b28b7290.html).

E altresì, negli stessi termini, le fonti più recenti: <u>USDOS – US Department of State</u> - Country Report on Human Rights Practices 2018 – Bangladesh, available at: <u>https://www.ecoi.net/en/document/2004221.htm;</u> Freedom in the World 2019 – Bangladesh, available at: <u>https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/bangladesh;</u> World Report 2019 – Bangladesh, available at: <u>https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/bangladesh.</u>

Il ricorrente, significativamente, nel corso dell'audizione non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né alcuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017), n.15081).

In conclusione, dalla lettura delle sopraindicate informazioni emerge quindi che la situazione non corrisponde ad un grado di violenza indiscriminata che ha raggiunto un livello tale (anche per la frequenza quotidiana o per cadenze temporalmente significative) per cui un civile rientrato nella



regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire tale minaccia.

Ma se non ricorrono gli estremi per il riconoscimento della protezione internazionale, deve, comunque, evidenziarsi la situazione di vulnerabilità del ricorrente, derivante dall'appartenenza all'etnia sopra detta. E' evidente infatti – sulla scorta delle fonti richiamate – che sussistono tuttora molteplici forme di sostanziale discriminazione nei confronti degli appartenenti alla comunità Bede che limitano seriamente il loro pieno ed effettivo esercizio dei diritti, fra i quali il diritto al lavoro: tali forme di discriminazione sociale non appaiono di tale gravità da integrare una forma di persecuzione rilevante per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ma costituiscono ragione di particolare vulnerabilità del richiedente nella sua zona di provenienza. Peraltro lo stesso di recente risulta essere stato preso in carico dal Centro di Salute Mentale, con ricovero a seguito di diagnosi di Confusione reattiva, per il quale è tuttora in cura.

Nel suo paese di origine la situazione di vulnerabilità sopra detta non consentirebbe il pieno esercizio dei diritti umani fondamentali, quali il diritto al lavoro, già fruttuosamente da lui esercitato in Italia, e il diritto alla salute.

In particolare, con riguardo a quest'ultimo, si consideri che in Bangladesh il governo non fornisce alcun tipo di assistenza sanitaria e la maggior parte delle cure mediche sono a carico del malato; l'introduzione della medicina occidentale ha, poi, elevato i costi e quasi tutta la popolazione stenta anche ad acquistare anche le medicine da banco.

L'unica forma di assistenza sanitaria del tutto (o quasi) gratuita è quella fornita nei centri di salute riproduttiva, finanziati dai Paesi del nord Europa e dagli Stati Uniti ma solo all'interno di una politica di governo per il controllo delle nascite (www.asianews. It del 19 maggio 2011: "...L'introduzione improvvisa e massiccia della medicina occidentale (allopatica), costosa per gli standard bengalesi, ha mandato in tilt un sistema sanitario che non prevede alcuna assistenza statale ed è basato solo sulla medicina tradizionale. A fronte dell'evidente efficacia dei medicinali "moderni" erbe, unguenti ekobiraj(pratiche magiche) sono passati in secondo piano, provocando un aumento della richiesta e, di conseguenza, anche dei costi. Le persone che godono di assistenza sanitaria integrale sono poche, per lo più impiegati governativi, e vanno in cliniche private o all'estero (in genere India, Thailandia e Singapore). Per tutti gli altri esistono ospedali statali che in teoria dovrebbero fornire cure gratuite: invece, oltre a essere insufficienti di numero, a parte una visita generica il malato deve pagarsi da solo ticket, cibo, medicine ed esami clinici").

Le strutture sanitarie pubbliche e private sono inadeguate: solo a Dacca si trovano alcune strutture sanitarie private per i casi di emergenza (https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/mappadel-bangladesh/).



E' vero che, in tempi recenti, in particolare nel 2017, organizzazioni internazionali, come Medici senza Frontiere, hanno fornito maggiore assistenza sanitaria e hanno incrementato la loro attività attraverso nuovi centri sanitari di base e strutture ospedaliere, ma è altrettanto vero che ciò è avvenuto principalmente nella capitale del paese o comunque in alcuni centri urbani a discapito delle zone rurali(https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1349685177_ukba-2012-09-30-bangladesh.pdf).

E a fronte di tale condizione – ostativa, si ripete, all'immediato rientro nel paese di origine, in considerazione delle cure in atto – il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso un percorso di concreto inserimento sociale e lavorativo, posto che, nonostante le proprie condizioni personali, è riuscito ad intraprendere attività di studio e a svolgere attività lavorativa sia pure a tempo determinato, senza che risulti a suo carico alcun tipo di segnalazione penale o di polizia.

Ed è proprio alla luce di tali elementi, con un effettivo e concreto percorso lavorativo e di inserimento intrapreso dal ricorrente in Italia, a fronte delle condizioni di salute sopra evidenziate, che non sarebbero adeguatamente garantiti nel paese di provenienza anche in considerazione della etnia, e della condizione di particolare vulnerabilità determinata dal difficilissimo percorso migratorio, che è possibile, in base alla comparazione tra i due piani (con la necessità di tutelare un bene primario come la salute), giungere al riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. con riferimento alla valutazione comparativa ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, Cass. 4455/2018).

Ne discende la configurabilità dei presupposti per il riconoscimento, in favore del ricorrente, della protezione umanitaria.

Al riguardo, va, infatti, rilevato che, conformemente al condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, è "necessaria (...) una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio" e che i "seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)" (cfr. Cass. 4455/2018).

E, nella specie, proprio una valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale raggiunto dal ricorrente in Italia nonché i suoi problemi di salute psicologica, a fronte della condizione derivante dall'appartenenza all'etnia Bede, consente di ravvisare i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.



Va, del resto, rilevato che a seguito all'entrata in vigore, il 5 ottobre 2018, del DL 113/2018 (conv. in L. 132/2018) è stato abrogato l'art. 5 comma 6 D.lgs 286/98.

Nel citato decreto non si rinviene alcuna deroga (né esplicita né implicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi del c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Tale dato – unitamente alla consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica dello straniero che chieda la protezione umanitaria (cfr. Cass. SU sentenza 19393/2009) ed alla natura dichiarativa del provvedimento (cfr. Cass. SU sentenza 907/99) che, appunto, accerta la condizione che preesiste al suo riconoscimento – porta a ritenere l'applicabilità al caso in esame, in cui la richiesta di accertamento del diritto è precedente all'entrata in vigore del citato decreto, della preesistente disciplina sostanziale che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (il legislatore ha infatti ritenuto di prevedere una normativa transitoria soltanto per la fase amministrativa con il rilascio di un permesso di soggiorno per "casi speciali" all'art. 1, comma 9, DL 11/18).

Questo orientamento ha recentemente ricevuto avallo dalla Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 4890/2019, ha chiarito che "la normativa introdotta con il d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione"; si confronti, da ultimo, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza 29460/2019).

Ne deriva che, nel caso di specie, ben può essere valutata la sussistenza dei gravi motivi umanitari che consentivano il rilascio del relativo permesso di soggiorno, trattandosi di domanda proposta prima dell'entrata in vigore della normativa sopra detta.

In conclusione, pur non ravvisandosi gli estremi per il riconoscimento della protezione internazionale, appaiono ravvisabili, nella fattispecie in esame, i seri motivi di carattere umanitario che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 – ora denominato permesso di soggiorno "casi speciali" – poiché risulta "un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa" (cfr. sentenza citata).

Tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata, sussistono i presupposti per la



Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7218d12b55f49c5e

Decreto n. cronol. 6989/2020 del 26/10/2020 RG n. 9361/2018 Repert. n. 2985/2020 del 27/10/2020

compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis D.lgs 25/2008.

in parziale accoglimento del ricorso proposto da **RON KALAM** riconosce il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. L.vo n. 286/1998, ora denominato permesso di soggiorno "casi speciali", e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza.

Dichiara le spese interamente compensate fra le parti.

Bologna, così deciso il 19 ottobre 2020

Il Presidente est.

Dott. Angela Baraldi

